

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1961

(42^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni relative al personale della Magistratura » (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	pag. 600, 601, 604, 605
CAPALOZZA	603, 604
CEMMI	603, 604
CORNAGGIA MEDICI	601
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	601, 602, 603, 604
JODICE	603
MASSARI	604
MONNI	600, 602, 603
RICCIO	604
ROMANO, <i>relatore</i>	600, 601, 602
TERRACINI	602, 603, 604

« Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » (1311) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	605, 606, 607
CAROLI, <i>relatore</i>	606

DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	Pag. 606
MONNI	606

« Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari » (1467) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	607, 608, 611
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	607, 609, 610, 611
JODICE	610, 611
MONNI, <i>relatore</i>	608, 610
PAPALIA	610

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Chiola, Cornaggia Medici, Gramigna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Banfi e Tinzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominedò.

GRAMIGNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale della Magistratura » (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale della Magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, relatore. Con il disegno di legge avente per titolo « Disposizioni relative al personale della Magistratura » sono presi in esame tre argomenti. Uno riguardante il tirocinio degli uditori giudiziari e la possibilità di utilizzare gli uditori, attribuendo loro funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei Tribunali e nelle Preture. Il secondo argomento riguarda la durata e la regolamentazione del periodo feriale. Col terzo argomento sono apportate delle modifiche allo istituto delle applicazioni dei magistrati compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio.

Come è noto, l'articolo 129 del vigente ordinamento giudiziario stabilisce che gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le Preture, i Tribunali e le Procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti; e possono dopo tale tirocinio essere incaricati della funzione di vice pretore e destinati con funzioni piene dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario.

Con l'articolo 1 del disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare viene disposto che gli uditori giudiziari dopo sei mesi di tirocinio e, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, possono essere destinati

con funzioni giurisdizionali ai posti vacanti dei Tribunali, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali e nelle Preture.

La particolare esigenza di personale ha imposto la riduzione a sei mesi del tirocinio prescritto dall'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, estendendo la possibilità di destinazione con funzioni giurisdizionali anche nei Tribunali e nelle Procure.

In considerazione, però, dell'aumento dello organico della Magistratura, previsto da un disegno di legge che è già davanti al Parlamento, tale attribuzione di funzioni giurisdizionali viene limitata nella durata sino al 31 dicembre 1961.

Potendo accadere che di un collegio facciano parte due uditori giudiziari con funzioni giurisdizionali ed un vice pretore, le funzioni di presidente potrebbero essere attribuite all'uditore più anziano. Ad evitare tale inconveniente, in considerazione della necessaria esperienza che si richiede per presiedere il Tribunale o dirigere una Procura della Repubblica, il capoverso dell'articolo 1 vieta che un uditore con funzione giurisdizionale possa fare le veci del Presidente e supplire il Procuratore della Repubblica.

Con l'articolo 2 del disegno di legge viene modificato l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario vigente, che prevede per i magistrati delle Corti e dei Tribunali un periodo annuale di ferie di giorni sessanta e per i pretori un congedo ordinario annuale di trenta giorni. L'articolo 2 del disegno di legge in esame statuisce, invece, che i magistrati, senza distinzione alcuna, abbiano tutti un periodo annuale di ferie di sessanta giorni; che per i magistrati della Corte di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo feriale sia fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale. Per i pretori, invece, il periodo feriale è determinato entro il mese di maggio dal Presidente della Corte di appello che ne informa il Ministro.

MONNI. Vorrei chiedere al senatore Romano il significato della frase « Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso », contenuta nell'articolo 2.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 42^a SEDUTA (13 aprile 1961)

R O M A N O , *relatore*. Con tale espressione si intende che nei primi quindici giorni dei sessanta di ferie devono essere definite tutte le pratiche in corso.

Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 114 del vigente ordinamento giudiziario riguardante le applicazioni con funzioni del grado superiore alla Corte di appello o alla Procura generale della Repubblica.

La modifica consiste in questo: che i magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, col loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanti gli organici della stessa categoria.

Le applicazioni, inoltre, non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale.

C O R N A G G I A M E D I C I . L'esercizio della funzione di pretore è oggi cosa estremamente difficile, in quanto essa comprende non solo l'applicazione di tutta la legislazione speciale ma anche la direzione dell'ufficio; oltre a ciò, vi è sempre più la tendenza a mandare quasi tutto al giudizio del pretore.

Ritengo, pertanto, che il minimo che si possa concedere ai magistrati addetti alle Preture sia quello di estendere anche ad essi le disposizioni dettate in materia di ferie per i magistrati delle Corti e dei Tribunali.

Anche l'opportunità degli articoli 1 e 3 del provvedimento in questione appare, inoltre, evidente; per cui dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge stesso.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo senza altro a quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1961, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare che il termine del 31 dicembre 1961, stabilito dall'articolo 1, sia piuttosto ristretto, in quanto si finirebbe per concedere la potestà di cui allo stesso articolo solo per qualche mese, specie se il provvedimento dovesse ritornare alla Camera dei deputati.

Mi domando se la Commissione non ritenga di portare addirittura al 31 dicembre 1962 tale termine, allo scopo di dare una maggiore possibilità di applicazione della facoltà ivi prevista.

P R E S I D E N T E . Proporrèi di accantonare l'articolo 1, in attesa di discutere gli altri articoli del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 2.

L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«I magistrati hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali

delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro ».

TERRACINI. Vorrei sapere se le ferie di cui trattasi concernono solo i magistrati in funzione. Mi pare che la legge generale sullo stato civile degli impiegati conceda a questi ferie di soli trenta giorni e che tale periodo venga elevato a sessanta giorni per i magistrati in funzione giudiziaria in considerazione dell'eccezionalità del loro compito.

E' giusto che tale trattamento favorevole debba essere esteso anche a quei magistrati che non giudicano, svolgendo la loro attività al Ministero?

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi sembra di poter essere d'accordo con il senatore Terracini: è giusto che godano del beneficio solo i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie.

Nel secondo comma dell'articolo 2 del testo originario è detto: « Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale;... »; in seguito alla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, il secondo comma risulta del seguente tenore: « Per i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale;... ».

L'estensione del beneficio ai magistrati addetti al Ministero, pertanto, risulta implicita, con una forma indiretta, una volta che anche essi sono menzionati agli effetti della modalità di fissazione del periodo delle ferie.

Se la Commissione lo ritiene opportuno si può depennare dall'articolo 2 l'emendamento tale e quale fu accolto dalla Camera dei deputati, tornando al testo originario.

ROMANO, *relatore.* In tal modo, però verrebbe a mancare la dizione « per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche », in quanto l'ordinamento giudiziario si riferisce soltanto ai magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il problema riguarda ovviamente solo i magistrati addetti al Ministero; i magistrati addetti ai Tribunali delle acque pubbliche, infatti, saranno o magistrati di Cassazione o di Corte di appello o di Tribunale.

Ho fatto un'indagine al riguardo ed è risultato che tra questi non vi sono magistrati fuori ruolo; comunque, se si volesse menzionarli sarebbe necessario specificare « fuori ruolo ».

A me pare, tuttavia, che la dizione originaria comprenda tutte le categorie.

MONNI. E' a tutti noto come nella discussione del disegno di legge relativo alle promozioni dei magistrati si sia insistito soprattutto sulla questione di fondo riguardante la posizione uniforme dei magistrati per quanto si riferisce alla valutazione della loro condizione giuridica.

Ora, poichè i magistrati si distinguono fra loro soltanto per le funzioni esercitate, non si comprende per quale ragione, la funzione che esercitano i magistrati in applicazione presso il Ministero differisca da quella che esercitano i magistrati di Cassazione, di Corte di appello e dei Tribunali. Quest'ultima è senz'altro più faticosa, impegnativa e richiede un maggior senso di responsabilità; tuttavia come verrà accolta dai magistrati addetti al Ministero una distinzione di questo genere, sia pure solo ai fini della licenza annuale? Pongo a me stesso tale quesito, ma al riguardo sarebbe necessario un esame più attento, in modo da dare una risposta non improvvisata e vedere se eventualmente non vi siano motivi che ci impongano di stare più accorti di fronte a modificazioni così importanti.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma noi correggendo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 42^a SEDUTA (13 aprile 1961)

quanto è stato stabilito dalla Camera dei deputati non introduciamo alcuna modificazione al sistema attuale.

MONNI. Il disegno di legge in esame corregge la disparità di trattamento per quanto concerne la durata delle ferie stabilita dall'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario fra i magistrati addetti alle preture e quelli in servizio presso gli altri uffici giudiziari; ora, però, si verrebbe a reintrodurre una ulteriore disparità di trattamento.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio parere, è stata la Camera dei deputati ad introdurre di nuovo una disparità concedendo a coloro che non sono magistrati in funzione un trattamento che compete solo ai magistrati in funzione. Oggi, infatti, i magistrati addetti al Ministero sono trattati come tutti gli altri funzionari dell'Amministrazione dello Stato e godono di trenta giorni di ferie; ora, la Camera dei deputati con il suo emendamento, viene a concedere ad essi un trattamento che non è proprio dei funzionari, bensì dei magistrati in funzione.

TERRACINI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il Sottosegretario di Stato, in primo luogo perchè nessuno obbliga i magistrati distaccati al Ministero ad andarvi; tale trasferimento, al contrario, viene in genere sollecitato e, pertanto, questi terranno conto di dover pagare il vantaggio ministeriale con lo svantaggio di una diminuzione del periodo di ferie.

In secondo luogo, appare evidente che, qualora venisse applicato lo stesso criterio, i magistrati addetti al Ministero risulterebbero avvantaggiati rispetto ai magistrati in funzione, in quanto per i primi i 15 giorni delle ferie che per i secondi devono essere impiegati per definire le pratiche in corso non avrebbero ragione di esistere.

Infine, ritengo che non vi sia alcun motivo per immettere nella struttura ministeriale una rivalità tra i vari funzionari, in quanto alcuni di essi potrebbero godere di un beneficio solo in base alla denominazione di magistrati, che però non avrebbe alcun contenuto concreto.

Sarebbe, inoltre, opportuno, a mio parere, introdurre una dizione più chiara, specificando che lo stesso concetto vale per tutti i magistrati distaccati in tutti gli uffici dell'Amministrazione dello Stato.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema non sorge nei riguardi di questi ultimi, poichè i magistrati distaccati nei vari uffici dell'Amministrazione dello Stato godono tutti di trenta giorni di ferie.

CAPALAZZA. Ritengo che sia necessario tornare alla dizione dell'articolo 90 dello ordinamento giudiziario, la quale fa riferimento ai magistrati in funzione giudicante.

MONNI. Insisto sulla necessità di esaminare la questione più attentamente. O si stabilisce, infatti, che si tratta di una riforma rispondente effettivamente a criteri di carattere costituzionale e giuridico o, altrimenti, ritengo che si debba stare molto attenti a non dare ai magistrati addetti al Ministero materia per un ricorso.

TERRACINI. Esistendo al riguardo una legge della Repubblica, i magistrati in questione dovranno inchinarsi ad essa; potranno manifestare il loro malcontento, ma nulla di più.

MONNI. In ogni caso sarebbe opportuno stabilire che tale disposizione deve valere per tutti i magistrati applicati in ogni altro ufficio e non soltanto per quelli addetti al Ministero. In altri termini del beneficio delle maggiori ferie dovrebbero godere solo coloro che esercitano professioni giudicanti.

CEMMI. A me pare, tuttavia, che nello Esercito non vi sia alcuna distinzione, per quanto riguarda il periodo di ferie, tra gli ufficiali presso i reparti e gli ufficiali addetti agli uffici.

JODICE. Mi dichiaro d'accordo con quanto è stato detto dal Sottosegretario di Stato e dal collega Terracini. Esiste, inoltre, una situazione analoga al Ministero della pubblica istruzione; gli insegnanti elemen-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 42^a SEDUTA (13 aprile 1961)

tari in funzione, infatti, godono di circa quattro mesi di ferie, mentre gli insegnanti addetti ai provveditorati, alle direzioni didattiche, al Ministero godono di un solo mese, come ogni altro impiegato dello Stato.

E' evidente, pertanto, che mantenendo lo emendamento apportato dalla Camera dei deputati si verrebbe ad infrangere un principio di carattere generale; ritengo, quindi, che al riguardo non vi debba essere alcuna discussione.

M A S S A R I. Siccome si è parlato di funzioni amministrative, vorrei sapere per quale motivo per tali funzioni si richiedono dei magistrati.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta proprio del nostro problema. I direttori generali degli affari civili e penali, i vice-direttori, i capi divisione e i funzionari di una certa importanza amministrativa, sono magistrati.

T E R R A C I N I. E' una situazione che si è creata così; senza ruoli speciali.

C E M M I. Vorrei far presente che se si richiede la qualità di magistrato, cade tutto il discorso di prima.

P R E S I D E N T E. Propongo un emendamento tendente a sopprimere al secondo comma dell'articolo 2 le parole « nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia ».

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Rispondo al punto specifico che riguarda i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici e ai Tribunali delle acque pubbliche. Evidentemente il problema grosso riguarda l'anomalia che noi introdurremmo nei loro confronti, poichè evidentemente anch'essi sono magistrati in funzione e quindi debbono fruire del trattamento dei magistrati e non dei funzionari. Sono d'accordo con quanto è stato detto dal relatore; però, in tal caso, bisognerebbe aggiungere le parole « fuori ruolo ».

P R E S I D E N T E. Magistrati fuori ruolo non ve ne sono!

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse ce ne è uno; in caso contrario già rientrerebbero sotto il beneficio della legge che contempla i magistrati della Corte Suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, anche se non specificissimo « fuori ruolo ». Quindi, se per scrupolo si vogliono menzionare i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici e ai Tribunali delle acque pubbliche, non mi oppongo, nel senso che è chiaro che si tratta di magistrati non di funzionari, ma ritengo la norma del tutto superflua.

T E R R A C I N I. Per essere più chiari si potrebbe dire « i magistrati in funzione giudiziaria ».

R I C C I O. A mio avviso questa sarebbe la dizione migliore.

C E M M I. Vi sono delle funzioni ministeriali che sono svolte necessariamente da magistrati, e per costoro non vale il concetto che è alla base del discorso fatto dal Sottosegretario, poichè devono necessariamente essere magistrati.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla in contrario ad accettare la dizione proposta dai senatori Terracini, Monni, Riccio e Capalozza, in base alla quale, al primo comma dello articolo 2, dopo le parole « I magistrati », si dovrebbero aggiungere le parole « che esercitano funzioni giudiziarie ». Ogni ombra di dubbio viene così fugata.

C A P A L O Z Z A. Proporrei di mettere in votazione tale emendamento.

Per quanto, poi, riguarda il secondo comma di questo articolo, vorrei dire che la sottile discussione sui magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici e ai Tribunali delle acque pubbliche non ha ragione d'essere, poichè, dal momento che tali magistrati esistono ed esercitano poteri giudiziari, già rientrano nel primo comma dell'articolo. Il secondo comma riguarda puramente e sem-

plicemente la disciplina preventiva del termine *a quo*, e, di conseguenza, se si elide l'inciso di tale comma, essi rientreranno nella disposizione contemplata nel primo comma dell'articolo 2 e non usufruiranno della norma secondo la quale il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale. Mi pare che con piena tranquillità si possa eliminare tutto l'inciso del secondo comma, e precisamente le parole « nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Terracini, Monni, Riccio e Capalozza, tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « I magistrati », le parole « che esercitano funzioni giudiziarie ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento degli stessi senatori, tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo, le parole « nonchè per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche e al Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magi-

strati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'articolo 1 era stato accantonato, in attesa di approvare gli articoli successivi.

A proposito di detto articolo il Sottosegretario di Stato aveva fatto presente l'opportunità di sostituire la data « 31 dicembre 1961 » con l'altra « 31 dicembre 1962 ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, del quale è già stata data lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 17,30).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » (1311) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I, *relatore*. L'Amministrazione penitenziaria ha fatto presente la necessità che l'organico dei ragionieri sia adeguato al numero degli Istituti e alla complessa gestione di ciascuno di essi. Si è notato, infatti, che presso gli stabilimenti carcerari, oggi il ragioniere non espleta soltanto il lavoro computistico e di cassa, ma svolge altresì una molteplice attività amministrativa contabile che richiede tra l'altro particolare preparazione professionale, ocularietà e profonda conoscenza dei problemi della produzione e del lavoro, avuto riguardo anche ai numerosi istituti a tipo agricolo o a tipo industriale nei quali tali problemi si prospettano quotidianamente.

L'incremento veramente notevole che tali tipi di attività hanno avuto in questi ultimi tempi, per dare sempre più occupazione alla mano d'opera dei detenuti e per realizzare, quindi, l'opera di recupero del condannato, fa ora più che mai avvertire l'assoluto bisogno che agli istituti sia assegnato il personale di ragioneria indispensabile, costituito da funzionari qualificati ad assolvere con la necessaria competenza i numerosi e complessi compiti.

Oggi si va avanti alla meglio e l'accennata carenza di personale pone gli istituti in condizioni di gravissimo disagio, tali da indurre questo Ministero a tollerare che le delicate funzioni di contabile vengano spesso esercitate dal personale della carriera esecutiva e, talvolta, addirittura dal personale del Corpo degli agenti di custodia, e che le non meno importanti funzioni di ragioniere vengano esplicate da giovani vice ragionieri, sforniti della capacità e competenza necessarie.

Ciò, come è evidente, è causa di disservizio e, pertanto, questo Ministero viene a trovarsi in sempre crescente difficoltà per fare fronte ad una situazione che, di giorno in giorno, tende a divenire più grave anche a causa del frequente esodo dei migliori funzionari che, al cospetto delle non lievi responsabilità cui si vedono esposti e alla ingente mole di lavoro cui devono attendere, preferiscono passare ad altre Amministrazioni.

Occorre, quindi, intervenire tempestivamente e tale scopo si prefigge il disegno di

legge in esame che provvede ad aumentare l'organico della carriera di concetto del personale di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena, nel modo seguente:

Ragionieri capi	N. 10
Ragionieri principali	» 39
Primi ragionieri	» 53
Ragionieri	» 74
Ragionieri aggiunti e Vice ragionieri	» 94

Questo aumento lascia ancora sussistere una situazione di carenza, se si considera che bisogna provvedere alla sistemazione di 310 Istituti; ma si tratta già di un buon principio e, pertanto, mi permetto di proporre l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Comunico che, sul disegno di legge in esame, la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda strettamente la copertura finanziaria, segnala ancora una volta la inopportunità di derogare alla legge di contabilità destinando alla copertura di un onere lo stanziamento di altro capitolo destinato a spese di natura diversa. L'osservazione ha tanto più rilievo quando, come nel caso in esame, il capitolo da decurtare era stato all'inizio dell'esercizio integrato con un supplemento di stanziamento facendo supporre che si dovessero affrontare nuovi oneri per i quali il vecchio stanziamento non era sufficiente ».

M O N N I. Il rilievo della 5ª Commissione è esattissimo. Fummo proprio noi a volere che quel capitolo fosse incrementato, in considerazione della situazione numerica dei carcerati di allora; ma, allo stato attuale, quell'incremento non ha più ragione di essere e penso, pertanto, che sotto l'aspetto finanziario possiamo essere d'accordo nell'approvazione di questo disegno di legge.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore, sottolineando che la funzione del ragioniere, in questo campo,

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 42ª SEDUTA (13 aprile 1961)

non è soltanto funzione tecnica, ma sociale e, potremmo anche dire direttiva, se si pensa che i ragionieri possono svolgere un compito sostitutivo dei dirigenti.

Mi sono permesso di fare questa precisazione, sulla scia di quello che è stato detto dal relatore, perchè di recente ho potuto constatare personalmente l'affermarsi di questi compiti che riassumo, perciò, come tecnici, sociali e direttivi.

Quanto all'aspetto finanziario di questo disegno di legge, accetto naturalmente l'osservazione della 5ª Commissione, ma rispetto la replica del senatore Monni che è decisiva e concreta; in sostanza, c'è possibilità di margine in quel capitolo, perchè l'andamento della giurisdizione penale ha oggi consentito una graduale riduzione del numero dei condannati.

A parte questo, c'è da fare il seguente rilievo: la nostra politica giudiziaria, la quale non ama le amnistie che, salvo casi eccezionali, corrodono l'ordinamento, è piuttosto orientata verso la politica di clemenza, nei casi singoli, per coloro che hanno dato prova concreta di ravvedimento. Credo che tutti siamo d'accordo su questo piano e, a tale proposito, ho anzi il piacere di comunicare alla Commissione che le statistiche sulle concessioni di atti di clemenza presentano cifre crescenti.

Ecco, quindi, l'ulteriore motivo per cui quel capitolo che fu aumentato, consente un margine, e dirò di più: tanto più c'è margine, in quanto ci fu quell'aumento!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di cui al quadro C/27 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 16, è, a decorrere dal 1º gennaio 1961, modificato come appresso:

Ragionieri capi	N.	10
Ragionieri principali	»	39
Primi ragionieri	»	53
Ragionieri	»	74
Ragionieri aggiunti e Vice ragionieri	»	94
		N. 270

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari** » (1467) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un disegno di legge di estrema urgenza e semplicissimo come materia. Ritengo che una breve relazione possa essere svolta anche subito, per accelerare l'iter del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda particolarmente la copertura finanziaria.

Osserva tuttavia che qualche perplessità potrebbe sorgere sull'articolo 3 in quanto gli aumenti delle imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale andrebbero esaminati e decisi nel quadro generale degli aumenti recentemente annunciati per una più vasta materia ».

M O N N I . Signor Presidente, se i componenti la Commissione non hanno nulla da osservare, posso io stesso riferire su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il senatore Monni riferirà sul disegno di legge in esame.

(Così rimane stabilito).

Per permettere al senatore Monni di preparare rapidamente la sua relazione, propongo agli onorevoli colleghi della Commissione di discutere alcuni disegni di legge che sono all'ordine del giorno in sede referente.

Se non si fanno osservazioni può così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta in sede deliberante, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,40)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame del disegno di legge relativo all'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari previsto dal disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro, mira a soddisfare una esigenza che da molti anni è stata segnalata dal Parlamento in tutte le discussioni relative a questa materia.

In ben 736 preture non è previsto in organico alcun posto di usciere; nell'organico

esistente vi sono 1.200 uscieri giudiziari e una quarantina di uscieri capi che però non sono minimamente sufficienti alle esigenze e ai bisogni degli uffici giudiziari.

Ognuno di noi che per ragioni personali o professionali si sia trovato in contatto con uffici giudiziari non può non aver rilevato lo stato nel quale viene esplicata l'amministrazione della giustizia. Spesso, non essendo gli uscieri giudiziari, sopperisce lo stesso avvocato nella chiamata dei testimoni.

Nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati ed esattamente dal Ministro, guardasigilli, si era prospettata la opportunità di elevare l'organico degli uscieri giudiziari a 500 posti così ripartiti: 470 uscieri giudiziari, 30 uscieri capi. Alla Camera dei deputati si è voluto emendare tale proposta portando a 700 il numero dei posti. Ritengo che anche questa cifra sia insufficiente, perchè se è vero che vi sono 736 preture prive di uscieri giudiziari, perchè non previsti in organico, vi sono moltissimi altri uffici che non hanno l'usciera giudiziario perchè non disponibile.

Non so se la cifra stabilita sarà sufficiente; comunque, poichè mi pare che non sia il caso di provvedere ora, tutto in una volta, a questo bisogno, e poichè non è il caso di rinviare per far meglio quando intanto possiamo far bene, è opportuno approvare senz'altro almeno la prima parte dell'articolo 1.

L'articolo 2 al nostro esame è identico al testo presentato alla Camera dei deputati. Con tale articolo si delega il Governo a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Il punto che può meritare veramente una certa attenzione è proprio l'articolo 3 con il quale si stabilisce l'aumento dell'imposta di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale per provvedere alla copertura della spesa.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo spaventarci di questo aumento. Proprio in questi giorni per la verità si lamenta l'ac-

crescimento delle spese di giustizia: gli avvocati, che sono anche delle persone generose, molto spesso generose, rilevano giustamente che in Italia la povera gente non deve essere posta nella condizione di non poter avere giustizia per il costo di essa. Ora, in questo caso, non si tratta per fortuna di far costare la giustizia, ma di far pagare caro a coloro che la offendono.

Il problema, quindi, è questo anzitutto: ritengo, in linea di principio, che una copertura di questo genere sia apprezzabile e approvabile, tanto più che per il momento non ne abbiamo altra nè potremmo certamente trovare noi nulla che il Ministro stesso non sia riuscito a trovare.

Il Governo aveva pensato di distinguere tra sentenze per contravvenzione e sentenze per delitto imponendo un aumento di 300 lire per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal pretore, e 500 lire per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna.

La Camera dei deputati, con un emendamento ha proposto, viceversa, di non fare distinzione di sorta, stabilendo che gli aumenti debbano essere fatti in rapporto alla tariffa vigente raddoppiandone la misura.

Io penso che nulla vi sia da osservare a questo riguardo. Probabilmente, in futuro, il Ministro della giustizia si accorgerà che raddoppiare 1800 lire, quali sono pretese per certe sentenze della Corte di assise o di appello, eccetera, a lire 3.600, sia un po' gravoso e che la somma che si ricaverà andrà molto al di sopra della copertura. Se questo fosse, bisognerebbe porre un limite.

Non so se la previsione è esatta, comunque accettiamo questo principio.

Tornando un po' indietro, per quanto concerne la disposizione nella quale è detto che aumentiamo il numero degli uscieri giudiziari perchè vogliamo dotarne le preture, se è esatto, onorevole Sottosegretario, che attualmente le preture non hanno in organico gli uscieri giudiziari, in seguito a questa disposizione non li avranno ancora. Nella presente proposta di legge, che ho or ora esaminata, non esiste una disposizione che stabilisca che le preture debbono avere gli uscieri giudiziari se fino ad oggi non l'hanno avuti, e non c'è una norma per cui debbano averli.

I 700 uscieri che noi ora consentiamo che vengano assunti, andranno alle preture che non li hanno ancora nei loro organici, oppure andranno negli uffici giudiziari?

Questo è il problema che segnalo all'onorevole Sottosegretario, perchè, se nascesse una difficoltà di questo genere, noi avremmo fatto un buco nell'acqua, cioè non avremmo dotato di uscieri giudiziari gli uffici che ne hanno più bisogno.

Bisogna, quindi, stare attenti a tale inconveniente. Nel presente disegno di legge non è detto, infatti, che diamo facoltà al Governo di modificare gli organici, ma si stabilisce solo che il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Ma di quali uffici giudiziari?

Bisognava dire Preture comprese, perchè solo in questo caso le Preture avrebbero avuto diritto ad avere nel loro organico gli uscieri giudiziari che finora non hanno avuto!

È una difficoltà, onorevole Sottosegretario, che se avessi avuto l'incarico di esaminare questo disegno di legge prima di ora, avrei potuto cercare di risolvere facendo qualche proposta; tuttavia, rilevo la lacuna e la segnalo.

Per il resto non ho niente da aggiungere e, a mio avviso, il disegno di legge può essere approvato.

Non comprendo, le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 contenuto nella proposta governativa.

Non ho altro da aggiungere. Restano, quindi, due osservazioni: che non si ecceda nella tassazione, nell'aumento dell'imposta, se ci si accorgerà che l'introito di essa è grandemente superiore alle esigenze; e che le preture siano autorizzate ad avere l'uscieri giudiziario che finora non hanno avuto.

DOMINÉD'O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non ho bisogno di sottolineare l'urgenza e l'importanza di questo disegno di legge, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista etico.

L'esposizione del relatore è stata ampia ed esauriente e rispondo subito ai rilievi da lui fatti.

Quanto al primo, oggi stabiliamo una norma restrittiva che non ferisce l'esigenza di avvicinare la giustizia al popolo; tuttavia, se l'esperienza dovesse porre in evidenza l'eventualità prospettata dal senatore Monni, è chiaro che il problema dovrà essere, domani, oggetto di nuovo esame.

Per quanto concerne il secondo rilievo, dichiaro che se l'ispirazione di questo disegno di legge muove appunto dalla situazione di carenza nei confronti di ben 736 preture, occorrerà che noi, responsabili, siamo coerenti con la dichiarazione che è contenuta anche nel testo della relazione ministeriale. Quindi posso assicurare il relatore che, allorchè l'articolo 2 dice espressamente: « Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari tenendo conto delle esigenze dei vari uffici », è ovvio che siano comprese anche le preture e che bisogna soddisfare innanzitutto le esigenze di quegli uffici dove c'è carenza totale di questo personale.

Mi pare che questa precisazione sia sufficiente a quietare le giuste preoccupazioni del senatore Monni e, pertanto, a nome del Governo dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

J O D I C E . Dopo quanto è stato detto, avrei da fare anch'io qualche rilievo.

Anzitutto, trovo che questo disegno di legge non soddisfa le esigenze che sono state prospettate. Abbiamo un numero determinato di preture che si trovano senza uscieri giudiziari, e non capisco la ragione per cui si è voluto limitare l'aumento a 700 posti, soprattutto se si considera che l'articolo 3 dice espressamente:

« Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono aumentate di un importo pari al loro attuale ammontare ».

Ora, se non vado errato, questa parte dell'amministrazione della giustizia renderebbe qualcosa che va quasi al disopra di tre volte le somme necessarie e, poichè partiamo dal principio generale, mi permetto di dissentire dal criterio espresso dal relatore che, cioè, quando si tratta di condannati si possa calcare la mano con le spese.

Occorrerebbe avere sotto occhio i dati relativi alle somme che vengono riscosse dal Ministero di grazia e giustizia per le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale, al fine di un più esatto orientamento.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Capisco benissimo la sua osservazione, senatore Jodice, e le posso dire che, in base ai calcoli fatti, si è ritenuto che oggi, con il raddoppio dell'ammontare delle singole imposte, si coprirebbero i 700 posti presuntivamente.

Certo questa esperienza ci porterà domani a rivedere la legge, ma oggi siamo arrivati là dove abbiamo potuto!

J O D I C E . Ma io propongo di aumentare ancora il numero dei posti.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il risultato sarà buono, domani potremo rivedere il problema.

M O N N I , *relatore*. In un primo tempo, il Ministero non aveva pensato a questo raddoppio; infatti nel testo presentato alla Camera, l'imposta di bollo era stata aumentata di lire 300 per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal pretore per contravvenzioni, e di lire 500 per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna.

Se domani ci si dovesse accorgere che, in base all'emendamento introdotto dalla Camera, l'introito supera di gran lunga la somma prevista per soddisfare le esigenze, si rivedrà la situazione.

P A P A L I A . Sono d'accordo, in linea di massima, con il principio di questo dise-

gno di legge; però devo esprimere alcune perplessità.

È giusto che le spese per questa organizzazione dell'amministrazione della giustizia debbano essere a carico di coloro che danno causa ingiustamente alle liti, tuttavia, la maniera in cui ci si è regolati, non mi pare accettabile.

Il Governo aveva stabilito, per le imposte di bollo, un aumento di 300 lire per i decreti e le sentenze di condanna emessi dal pretore per contravvenzioni, e un aumento di 500 lire per tutti gli altri decreti e sentenze di condanna; la Camera, invece, con molta generosità ha raddoppiato le tariffe in atto.

Ora, l'onorevole Sottosegretario di Stato ci induce a stare tranquilli perchè oggi si tratta di un esperimento, con la possibilità di tornare indietro domani. Vorrei vivere abbastanza, onorevole Sottosegretario di Stato, per veder diminuire in Italia le imposte una volta legiferate.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono ben lontano dall'intenzione di forzarla, senatore Papalia, ma desidero fare presente che, per me, il criterio adottato dalla Camera risponde all'esigenza della materia.

Si era stabilito un aumento di 500 posti per il ruolo organico degli uscieri, oggi si è arrivati a 700 posti e si dovrà andare anche oltre — condivido in questo l'opinione del senatore Jodice —, perchè innanzitutto bisogna soddisfare le esigenze di quelle preture dove c'è una carenza totale di questo personale, e poi pensare agli altri uffici.

In vista di ciò, il criterio della Camera potrebbe servire, e lo si vedrà entro un anno, proprio allo scopo di avanzare domani una altra proposta di legge, e sotto questo profilo, se la Commissione lo crede, sarà opportuno orientarsi per l'approvazione del provvedimento in esame.

JODICE. Sono perplesso sull'articolo 3, tanto più che questa situazione di carattere generale è stata richiamata all'attenzione della nostra Commissione anche dalla Commissione finanze e tesoro, nel suo parere.

Non so, pertanto, con quale coerenza potremmo approvare definitivamente questo disegno di legge! Come vedete, non intendo fare dell'ostruzionismo, ma obbedisco soltanto ad una esigenza di carattere generale se vi chiedo di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non si oppone alla richiesta del senatore Jodice.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,15.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari